CAMERA DEI DEPUTATI N. 580

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, TORCHIO

Norme in materia di trasparenza nell'accesso alle cariche elettive

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non v'è dubbio che da alcuni anni il dibattito politico nel nostro Paese abbia assunto a tematica prevalente la questione istituzionale, transitando dalle usuali categorie a sfondo ideologico a quelle legate alla struttura dello Stato e della forma-partito. E, necessariamente, sulla questione istituzionale con tutte le sue complesse implicazioni anche di rilettura della Costituzione, alla luce dei nuovi assetti che la società italiana ha assunto nei suoi percorsi evolutivi nell'ultimo quarantennio, si riverbera la questione centrale di ogni consorzio civile basato sulla regola democratica, del modo del consenso, della sua canalizzazione attraverso le forme della consultazione elettorale, idonee a dare sostanza e titolo alla rappresentanza politica.

Non a caso, pertanto, le difficoltà della politica, la sua inattendibilità presso strati sempre più vasti della società civile, con la conseguenza del voto di protesta e spesso del rifiuto della rappresentanza, non a caso molte delle inadeguatezze dell'amministrazione e del Governo vengono fatte discendere anche dalle distonie di un meccanismo elettorale che non sembra più garantire in modo soddisfacente quel fondamentale patto fiduciario tra governanti e governati.

Ma c'è di più. A rendere più difficile la conferma di quel patto e spesso a determinare in modo irrevocabile lo strappo tra cittadino ed istituzioni, è oggi la cosiddetta « questione morale », che trova campo in misura sempre eccessiva rispetto ad una tollerabilità fisiologica nella esperienza democratica del nostro Paese. La questione morale come permeazione della politica, delle istituzioni elettive, dei partiti, da parte non solo di elementi e

figure legati a logiche e progetti di criminalità organizzata, momenti questi di tale eclatanza da richiamare con urgenza l'attenzione del Parlamento e del Governo per l'assunzione di adeguate misure preventive (che, peraltro, la presente proposta di legge si dispone comunque a cogliere), ma questione morale intesa anche quale effrazione nell'ontologia stessa dell'attività politica, che pone in termini di anteriorità logica il requisito della probità di chi la esercita.

Il punto di rottura tra cittadini e ceto politico è dato, sulla questione morale, infatti, non solo dalla constatazione dell'esistenza, in alcune zone del Paese, di una qualche collusione perversa tra rappresentanti eletti nelle istituzioni pubbliche e organizzazioni mafiose o camorristiche, episodi e situazioni circondati da una giusta larghissima riprovazione; la disaffezione del cittadino è motivata anche dalla constatazione del fatto che molte figure con posizioni poco limpide da un punto di vista giudiziario abbiano accesso a cariche pubbliche.

Molte persone, infatti, che pure avrebbero potuto generare col loro comportamento ragioni di forte riserva sull'attitudine ad esercitare una funzione pubblica con la necessaria probità, a motivo di precedenti penali o per aver compiuto reati contro la pubblica amministrazione, oggi possono trovare e molto spesso trovano accesso alle liste di partito e a cariche pubbliche di nomina per secondo grado, concorrendo ad incrinare il già precario rapporto delle istituzioni con la pubblica opinione.

Potrebbe essere obiettato, da chi si attenesse ad una corretta ma formale evocazione dei fondamentali princìpi dell'ordinamento, in ragione della basilare presunzione di non colpevolezza, che tale principio non può avere minore applicazione per una pur specialissima categoria di cittadini, quali sono i candidati alle cariche elettive.

Questo indubbiamente è vero e certamente non è intenzione di alcuno vulnerare un essenziale caposaldo della civiltà giuridica: il congegno normativo che abbiamo predisposto salvaguarda certamente tali fondamentali princìpi ma non dimentica né il contesto particolare in cui si determina la loro applicazione, né la peculiare qualità dei soggetti per cui tali salvaguardie si invocano. Il rappresentante popolare ai diversi livelli elettivi, dal municipio al Parlamento europeo, non può non essere come la « moglie di Cesare », assolutamente al di fuori o al di sopra di ogni sospetto. E non può esserlo specialmente in questa particolarissima stagione della politica, non solo nutrita delle difficoltà proprie di una transizione complessa da un tempo di conflitto ideologico ad uno nuovo che ha subitamente incanutito e rinsecchito l'antica forma-partito; ma una stagione, anche, che vede la politica letteralmente assediata dalla criminalità in molte aree del Paese, mentre anche in zone tradizionalmente estranee a tali problematiche sempre più spesso personaggi e azioni della politica trovano spazio più che nelle pagine loro riservate dalla stampa e dai *media*, in quelle improprie della cronaca giudiziaria.

Per queste forti ragioni si impone da parte delle forze politiche e del Parlamento una presa di coscienza innanzitutto del fatto che questione istituzionale, legge elettorale e questione morale non possono essere considerate ormai come questioni separate ma esigono interventi urgenti e non effimeri. In questo senso si muove la nostra proposta di legge, che consta di otto articoli volti a garantire, attraverso la pubblicità delle condizioni generalmente rilevanti dei candidati a cariche elettive e con meccanismi successivi di sospensione della proclamazione degli eletti, la piena trasparenza almeno delle posizioni personali di partenza degli amministratori pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge provvede ad assicurare la più ampia informazione dell'elettorato sulle condizioni generalmente rilevanti, secondo le disposizioni stabilite dalla medesima, dei candidati alle cariche elettive, al fine di prevenire l'accesso alle cariche suddette di coloro che risultino condannati per effetto di sentenza penale di condanna passata in giudicato.

2. I procedimenti elettorali per la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i consigli regionali, provinciali e comunali si conformano alle prescrizioni della presente legge.

ART. 2.

(Documentazione da allegare alle liste o gruppi di candidati).

1. In applicazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 1, alle liste ed ai gruppi di candidati, al momento della presentazione, devono essere allegati il certificato del casellario giudiziario e la dichiarazione dei carichi penali pendenti relativi ad ogni candidato e sottoscritti dall'interessato.

ART. 3.

(Esame ed ammissione delle candidature).

1. L'ufficio competente cancella dalle liste e dai gruppi di candidati i nomi di coloro per i quali non sia stato presentato il certificato del casellario giudiziario e la dichiarazione dei carichi penali pendenti.

ART. 4.

(Obbligo di pubblicazione sulle liste e sui manifesti).

1. Nelle liste dei candidati e sui relativi manifesti, pubblicati ed affissi ai sensi delle vigenti disposizioni, devono essere indicati, a fianco di ogni candidato, le notizie di reato desumibili dal certificato del casellario giudiziario e dalla dichiarazione dei carichi penali pendenti.

ART. 5.

(Sospensione della proclamazione degli eletti).

1. Ove il candidato che abbia dichiarato di avere carichi penali pendenti risulti eletto, la proclamazione degli eletti è dichiarata sospesa nei suoi confronti sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza assolutoria.

ART. 6.

(Disposizioni processuali).

1. Nel caso di cui all'articolo 5, si procede con il rito direttissimo.

2. I termini processuali per la celebrazione del giudizio direttissimo decorrono dalla data di notifica al giudice competente della predetta dichiarazione di sospensione della proclamazione degli eletti.

3. Nelle more del giudizio e del passaggio in giudicato della sentenza assolutoria viene proclamato eletto il primo dei non eletti, il quale occupa la carica provvisoriamente sino alla data di notifica all'organo elettivo della sentenza assolutoria passata in giudicato; da tale data è immesso nelle funzioni il candidato provvisoriamente sospeso dalla proclamazione.

ART. 7.

(Decadenza per dichiarazioni false o incomplete).

1. Ove la dichiarazione relativa ai carichi penali pendenti risulti falsa o incompleta, il candidato eletto è dichiarato decaduto dalla carica con decorrenza dalla data del provvedimento che accerta la falsità o incompletezza della dichiarazione, salve le conseguenze penali.

2. Il provvedimento di decadenza viene adottato d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, entro trenta giorni dalla notizia o denuncia della falsità o incompletezza di cui al comma 1.

3. Il provvedimento di decadenza compete ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i parlamentari eletti nei rispettivi rami; al Ministro dell'interno per i consiglieri regionali; al prefetto competente per territorio per le cariche elettive negli altri enti locali.

ART. 8.

(Disposizioni penali).

1. I titolari degli uffici e delle cariche, i funzionari ed i componenti degli organi collegiali che non ottemperino all'obbligo di cui all'articolo 4 vengono puniti con la medesima pena prevista dal primo comma dell'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.